



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE

N. 129 DEL 28/02/2023

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA VALIDITA' DELL'O.D. N.351 DEL 06/07/2011 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI SPAZZATURA STRADALE CON L'AUSILIO DI SPAZZATRICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 18 marzo 2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente Settore 1 Polizia Locale;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale del 21/11/2022 n.34 con oggetto “ Conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'ente di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.375 del 10 novembre 2022 dal 21 novembre 2022”;

RICHIAMATO l'O.D.n.351 del 06/07/2011 e s.m.i. con la quale venivano stabiliti i divieti di sosta nelle vie della città per eseguire il servizio di spazzatura con l'ausilio di autospazzatrici;

RICHIAMATE le OO.DD.n.58 del 01/02/2023, n.794 del 10/12/2022 e n.743 del 17/11/2022 tutte emanate per la sospensione temporanea della validità dell'O.D.n.351 del 06/07/2011 e s.m.i. per alcune strade comunali fino al 31/12/2023;

TENUTO CONTO della presenza sulle strade del territorio comunale di numerosi cantieri stradali pubblici e privati installati o in corso di installazione con conseguente drastica sottrazione degli spazi pubblici che hanno determinato nella maggioranza dei casi l'inutilizzabilità di numerosi stalli di sosta;

CONSIDERATO che le suddette limitazioni hanno ridotto sensibilmente la disponibilità dell'offerta di sosta, acuita in modo sensibile in occasione dei turni stabiliti per la pulizia delle strade rendendo particolarmente difficoltoso, soprattutto per i residenti delle zone interessate, parcheggiare i propri veicoli;

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, per la soluzione delle problematiche sopra indicate, ha avuto modo di rappresentare l'opportunità di provvedere per la sospensione temporanea della validità dell'O.D.n.n.351/2011 e s.m.i.;

RILEVATA la necessità di limitare fino al 30/9/2023 il periodo di sospensione del turno di pulizia strade al fine di poter provvedere efficacemente alla pulizia delle strade durante la stagione autunnale caratterizzata da

abbondante presenza di fogliame sulle strade con potenziale riduzione della sicurezza della circolazione stradale;

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 approvativo "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.16/12/1992 n. 495;

VISTI gli artt.107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

per i motivi sopra esposti, di istituire con decorrenza immediata e fino al 30/09/2023 per tutte le strade e piazze del territorio comunale, la sospensione temporanea della validità dell'O.D.n.351 del 06/07/2011 e s.m.i., con conseguente sospensione dell'attività di accertamento delle violazioni per il mancato rispetto della predetta Ordinanza Dirigenziale.

DA' ATTO CHE

- al termine delle esigenze con successiva specifica ordinanza verranno re-istituiti i divieti di sosta per la pulizia strade;
- resta ugualmente garantito, per motivi di igiene pubblica, il servizio di spazzatura stradale nel rispetto delle date e degli orari stabiliti e, ove necessario, anche mediante la collocazione con 48 ore di anticipo sulle esigenze della specifica segnaletica di divieto di sosta, pertanto, si invitano i cittadini alla massima collaborazione per lo spostamento dei propri veicoli nelle giornate interessate.

DEMANDA

Alla Società Ascoli Servizi Comunali il necessario adeguamento (oscuramento) della segnaletica stradale esistente in conformità alla presente ordinanza.

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Copia del presente atto è trasmessa a:

Albo Pretorio online
Segreteria del Sindaco

Comando di P.L.
Società Ascoli Servizi Comunali per esecuzione
Servizio Ufficio Stampa per comunicato
Servizio Segnaletica per conoscenza

**Il Dirigente
CELANI PATRIZIA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)